

Bando ISI 2019

scritto da Francesco Cotini | Dicembre 20, 2019

Vi informiamo che è stato pubblicato sulla G.U. il **Bando ISI 2019** che destina alle imprese € 251.226.450,00 (ripartito in budget regionali, per la Campania è pari a euro 22.952.751,00), per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Lo stanziamento è suddiviso in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari:

- **Asse 1** (Isi Generalista) euro 96.226.450,00 ripartiti in:
 - **1.1** euro 94.226.450,00 per i progetti di investimento
 - **Asse 1.2** euro 2.000.000,00 per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- **Asse 2** (Isi Tematica) euro 45.000.000,00 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
- **Asse 3** (Isi Amianto) euro 60.000.000,00 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- **Asse 4** (Isi Micro e Piccole Imprese) euro 10.000.000,00 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007 A03.1, C31);
- **Asse 5** (Isi Agricoltura) euro 40.000.000,00 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, così suddivisi:
 - **Asse 5.1** euro 33.000.000,00: per la generalità delle imprese agricole;
 - **Asse 5.2** euro 7.000.000,00: riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Relativamente agli Assi 1 (sub Assi 1.1. e 1.2), 2, 3 e 4 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% con i seguenti limiti:

Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.

Relativamente all'Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) è concesso un finanziamento nella misura del: 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori). Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

Soggetti destinatari

Asse 1:

Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico ISI 2019.

Sono escluse:

- le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31);
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali,

operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Asse 2:

Per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi i soggetti destinatari dei finanziamenti sono:

- le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico ISI 2019;
- gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico ISI 2019.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi:

- le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31);
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Asse 3:

Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico ISI 2019.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto:

- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Asse 4:

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al Avviso pubblico ISI 2019, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31).

Asse 5:

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico ISI 2019 nonché della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- Impresa individuale,
- Società agricola,
- Società cooperativa.

Le imprese destinatarie dell'Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori come indicato dall'Avviso pubblico ISI 2019.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:

La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di

upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Sul sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate in Avviso. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi , saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso Isi 2019, entro il 31 gennaio 2020.

Si allega Avviso pubblico regionale e relativi allegati.

Allegati

[campania_AvvisopubblicoISI2019 \(1\)](#)

[ISI 2019 Allegato 5 Agricoltura \(1\)](#)

[ISI 2019 Allegato 1_1 Investimento \(1\)](#)

[ISI 2019 Allegato 1_2 MOG-SGSL \(1\)](#)

[ISI 2019 Allegato 4 Micro e piccole imprese](#)

**Workshop e incontri B2B con
buyers esteri Settore
Agroalimentare. CONFINDUSTRIA
SALERNO, 5 febbraio 2020.**

RACCOLTA ADESIONI: entro 30 DICEMBRE PV

scritto da Monica De Carluccio | Dicembre 20, 2019

L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con Confindustria Salerno organizza, nell'ambito del Piano Export Sud II per la promozione delle imprese meridionali, *un incoming di operatori internazionali per il settore agroalimentare.*

in cosa consiste:

Una giornata di **incontri bilaterali b2b prefissati** tra aziende coinvolte del settore alimentare e circa **30 buyer internazionali** selezionati dagli uffici ICE di: **Londra, Tokyo, Stoccolma, Belgrado, Sofia, Lubiana, San Paolo, Parigi Zagabria, Almaty, Bruxelles, Madrid, Pechino, Varsavia, Baku, Shanghai.**

Prodotti target:

alimentari e vino/liquori

[Conserve vegetali; Dolciario e Miele; Olio; Caffè; Pasta; Lavorazione carne e produzione di ingredienti/semilavorati per l'industria alimentare; Tartufo; Zafferano; Alimenti dietetici specifici per il benessere e lo sport; Vino; Liquori. Potranno aderire anche aziende la cui

produzione non rientra tra i prodotti indicati, per i quali l'ICE-Agenzia si riserva di dare conferma, dopo aver riscontrato l'interesse dei buyer].

Luogo:

CONFINDUSTRIA SALERNO

Data Evento:

05 Febbraio 2020

Scadenza Adesioni:

30 dicembre 2019

Costo di partecipazione:

GRATUITO

Come Aderire:

La domanda di partecipazione va **compilata on line** al seguente

LINK: <https://forms.gle/VQv3Jv2k2ejkDkdcA>

L'adesione è soggetta alla sottoscrizione degli allegati moduli (Requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud e Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative dell'ICE-Agenzia); il modulo dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO via Posta Elettronica

Certificata (PEC) all'indirizzo incomingfood@cert.ice.it . con oggetto: Workshop settore Agroalimentare in Campania.

Le domande saranno accolte **entro il limite temporale del 30.12.2019 ore 20.00.**

Le aziende riceveranno conferma di ammissione all'evento, con successivi dettagli sulla campionatura e altri aspetti

logistici.

Per tutti i dettagli si rimanda all'allegata circolare.

Allegati

[circolare_workshop_e_b2b_agroalimentare_confindustria
Salerno_5_feb2020](#)

DL fiscale – Circolare di commento alle misure fiscali di cui al DL n. 124/2019

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019

Lo scorso 6 dicembre scorso, la Camera dei Deputati ha approvato, con voto di fiducia, il Disegno di legge di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (A.C. n. 2220-A/R), recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze differibili”, in questa fase al Senato per la seconda lettura, ove non si attendono modifiche.

Al provvedimento è stato affidato il compito di reperire parte delle risorse da mettere al servizio degli interventi della Manovra di Bilancio.

Tale obiettivo è stato perseguito, prevalentemente, attraverso misure di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, dettate con particolare riguardo ad alcuni settori, nonché con il ricorso a nuove misure di contrasto alle indebite

compensazioni.

Il provvedimento comprende, inoltre, un articolato intervento sulla risposta sanzionatoria a fronte di violazioni tributarie, con interventi di aumento delle pene detentive, riduzione delle soglie di rilevanza penale e aggravio delle misure di aggressione patrimoniale (con una inedita estensione della confisca per sproporzione alla materia tributaria); a questi ultimi interventi si affianca l'estensione ai reati tributari della disciplina di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Sono, inoltre, presenti alcuni attesi interventi di semplificazione, accanto a norme che ritoccano alcune discipline fiscali vigenti: il riferimento è, in particolare, agli interventi su esterometro, ravvedimento operoso, lavoratori rimpatriati, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, IVA su prodotti igienico-sanitari, trattamento fiscale degli utili distribuiti a società semplici.

Con il position paper allegato, Confindustria intende fornire una prima descrizione e analisi delle principali misure fiscali contenute nel provvedimento, riservandosi di fornire ulteriori aggiornamenti alla luce di eventuali modifiche ad opera del Senato.

Allegati

[Confindustria – Decreto legge n. 124 2019 – Prime osservazioni alle misure fiscali](#)

Circolari ASSONIME – disponibili i numeri 28, 29, 30 e 31/2019

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019

Ricordiamo che sono disponibili presso i nostri uffici le circolari Assonime numeri 28, 29, 30 e 31/2019.

Circolare 31/2019 – La tassazione della Digital Economy secondo le più recenti linee di intervento OCSE: l'Approccio Unificato e la Tax on base eroding payments

La circolare completa l'approfondimento dei temi di fiscalità internazionale di maggior interesse per le nostre associate già in parte esaminati nella nostra precedente circolare n. 19 del 2018.

In particolare, in questa sede si focalizza l'attenzione sul tema della tassazione della digital economy e si analizzano i lavori in sede OCSE a livello dell'Inclusive Framework on BEPS (c.d. IF) che, ad oggi, comprende ben 137 giurisdizioni e che, proprio nel corso del 2019, ha prodotto alcuni importanti documenti della cui evoluzione intendiamo dare conto con questa circolare.

Circolare 30/2019- Il quadro europeo e nazionale sulla cybersecurity: dalla direttiva NIS al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Questa circolare propone una ricostruzione sintetica degli sviluppi normativi degli ultimi anni in tema di cybersecurity a livello europeo e a livello nazionale. In particolare, la circolare analizza le caratteristiche dell'attuale sistema di governance per la cybersecurity, i nuovi obblighi che la disciplina NIS pone in capo agli operatori di servizi essenziali e ai fornitori di servizi digitali e le disposizioni relative al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica introdotte dal decreto legge n. 105/2019. Infine, la circolare illustra il nuovo sistema europeo di certificazione della cbersicurezza introdotto dal regolamento (UE) 2019/553, (c.d. Cybersecurity Act).

Circolare 29/2019 – IVA – La riforma degli scambi intracomunitari – Le “quattro soluzioni rapide” (Quick fixes)

La disciplina IVA europea degli scambi intracomunitari sarà interessata, dal prossimo 1° gennaio 2020, da alcune importanti modifiche – denominate “Quick fixes”, ovvero “soluzioni rapide” – finalizzate a risolvere quattro questioni specifiche che davano luogo ad interpretazioni difformi nei vari Stati membri.

In particolare, nella direttiva del Consiglio n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018 sono contenute alcune disposizioni riguardanti il regime di call-off stock, le operazioni a catena, e la valenza da attribuire al numero di identificazione IVA nelle cessioni intracomunitarie. Ulteriori nuove disposizioni in materia di scambi intracomunitari sono state previste dal

regolamento di esecuzione n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018 in relazione alle modalità di prova delle cessioni intracomunitarie.

La direttiva n. 2018/1910 non è stata ancora formalmente recepita in Italia, mentre le disposizioni del regolamento n. 2018/1912 sono invece direttamente applicabili nell'ordinamento interno.

In questa circolare, dopo aver ricordato brevemente le fasi che hanno portato alla introduzione delle “quattro soluzioni rapide” per l’IVA, ci soffermiamo sulle caratteristiche essenziali di ognuna di esse, confrontandole con quella che è attualmente la disciplina vigente in ambito nazionale e segnalando le criticità che potrebbero a breve verificarsi.

Circolare 28/2019 – Il tetto del 70% per i corrispettivi relativi a servizi diversi dalla revisione prestati a Enti di interesse pubblico

Il Regolamento n. 537/2014 sulla revisione legale delle società rientranti nella categoria degli enti di interesse pubblico ha introdotto un tetto per i corrispettivi relativi ai servizi diversi dalla revisione.

A partire dal 1° gennaio 2020 (per le società con esercizio finanziario corrispondente a quello solare), le società che siano enti di interesse pubblico saranno tenute a monitorare gli incarichi diversi dalla revisione attribuiti al revisore legale al fine di rispettare il limite del tetto.

In considerazione dei problemi applicativi della disciplina, la circolare passa in rassegna le varie questioni, indicando le possibili soluzioni alla luce dei documenti emanati dalle autorità di riferimento.

Le aziende interessate, possono richiederne copia inviando una mail a m.villano@confindustria.sa.it

AUTOTRASPORTO: calendario dei divieti di circolazione anno 2020 – Dettaglio gennaio

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019

Informiamo che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale relativo al calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per l'anno 2020 per i veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

Nell'attesa, anticipiamo che per il mese di gennaio la circolazione è vietata:

- 1° gennaio (mercoledì) dalle 9.00 alle 22.00;
- 5 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;
- 6 gennaio (lunedì) dalle 9.00 alle 22.00;
- 12 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;

- 19 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;
- 26 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00.

Presumibilmente nella giornata di lunedì 23 dicembre sarà reso noto sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

AUTOTRASPORTO – Riforma dell'autotrasporto: il Coreper conferma l'accordo provvisorio sul pacchetto mobilità. Consiglio dell'UE- Comunicato stampa 20 dicembre 2019

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019

Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa del Consiglio UE relativo alla conferma dell'accordo provvisorio sul pacchetto mobilità.

“Oggi è stato compiuto un importante passo avanti per assicurare una riforma fondamentale del settore dei trasporti su strada dell'UE, con **l'approvazione da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) di una serie di proposte – note come pacchetto sulla mobilità – concernenti le condizioni di lavoro dei conducenti, norme speciali sul distacco dei conducenti nei trasporti internazionali,**

l'accesso al mercato del trasporto di merci e una migliore applicazione delle norme. Le nuove norme sono volte a garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, e contribuiranno anche alla sicurezza stradale. Apporteranno inoltre la chiarezza di cui il settore ha particolarmente bisogno e porranno fine a un'applicazione non uniforme delle norme tra gli Stati membri. L'11 dicembre è stato raggiunto un accordo provvisorio tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo.

(Le norme che abbiamo approvato oggi sono chiare, eque e applicabili: miglioreranno le condizioni di lavoro e sociali per i conducenti in una professione che deve diventare più attraente. Nel contempo, stiamo creando condizioni commerciali più armonizzate e stabili per le imprese di trasporti, molte delle quali sono PMI. Procedure più agevoli e un'applicazione più uniforme semplificheranno la vita di conducenti, imprese e autorità nazionali. Timo Harakka, ministro dei trasporti e delle comunicazioni della Finlandia, presidente del Consiglio)

Le norme in materia di durata massima del lavoro e tempi minimi di riposo per i conducenti resteranno invariate. Tuttavia, sarà introdotto un certo grado di flessibilità nell'organizzazione degli orari di lavoro dei conducenti che effettuano servizi di trasporto di merci internazionali, per consentire loro di trascorrere più tempo a casa. I conducenti avranno inoltre il diritto di tornare a casa ogni tre o quattro settimane, in funzione del loro orario di lavoro.

Le nuove norme confermano che il periodo di riposo settimanale regolare (almeno 45 ore) deve essere trascorso fuori dal

veicolo. Se questo periodo di riposo è effettuato lontano da casa, l'alloggio deve essere pagato dal datore di lavoro.

Sebbene il periodo di riposo settimanale regolare non possa essere effettuato in un'area di parcheggio, l'UE promuoverà la costruzione e l'utilizzo di aree di parcheggio sicure e protette. La Commissione elaborerà norme e una procedura di certificazione per tali aree di parcheggio tramite il diritto derivato. Creerà inoltre un sito web per facilitare la ricerca di tali aree.

Per quanto riguarda le norme sulle operazioni di trasporto effettuate nell'ambito di un mercato nazionale al di fuori del paese del trasportatore ("cabotaggio"), il sistema attuale che consente un massimo di 3 operazioni in 7 giorni rimarrà invariato. Per impedire il cabotaggio sistematico, sarà introdotto un periodo di attesa di 4 giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese utilizzando lo stesso veicolo. Uno Stato membro può applicare queste stesse norme a tragitti stradali di trasporto combinato sul suo territorio.

Le norme sul distacco dei conducenti precisano il modo in cui i conducenti professionali che effettuano servizi di trasporto di merci o passeggeri beneficeranno del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo. La regola generale sarà che, se un'operazione è organizzata in modo da mantenere intatto il collegamento tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento, il conducente sarà escluso dalle norme in materia di distacco. Questo implica che le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita un'ulteriore attività di

carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco, oppure nessuna attività nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi di operazioni, incluso il cabotaggio, si applicherà il regime completo di distacco dal primo giorno dell'operazione. Norme analoghe si applicheranno al trasporto di passeggeri, con un'ulteriore sosta durante le operazioni bilaterali. Le norme in materia di distacco creeranno inoltre uno standard di controllo unificato, basato su uno strumento di comunicazione elaborato dalla Commissione, cui il trasportatore può inviare direttamente le dichiarazioni di distacco.

Per garantire **condizioni di parità tra gli operatori che utilizzano veicoli diversi**, le norme in materia di accesso al mercato europeo del trasporto di merci su strada, nonché quelle relative ai tempi di guida e di riposo, saranno estese fino a contemplare i furgoni utilizzati nel trasporto internazionale (veicoli commerciali leggeri di oltre 2,5 tonnellate), con un periodo di transizione di 21 mesi per la vigilanza del mercato e fino alla metà del 2026 per le norme relative ai tachigrafi e ai periodi di riposo.

Per contrastare il fenomeno delle **"società di comodo"**, la riforma rafforza **il collegamento tra il luogo di stabilimento del trasportatore e le sue attività**. Per garantire che questo collegamento sia autentico, gli autocarri utilizzati nei trasporti internazionali dovranno tornare alla sede di attività dell'impresa almeno una volta ogni otto settimane. Questo periodo di otto settimane è concepito per consentire ai conducenti di tornare a casa, insieme al veicolo, alla fine del secondo ciclo di lavoro di quattro settimane.

Un elemento fondamentale per migliorare l'applicazione consiste nel disporre di un **modo affidabile per registrare il luogo e l'ora in cui l'autocarro ha attraversato la frontiera e localizzare le attività di carico e scarico**. La seconda versione del tachigrafo intelligente, che farà tutto questo automaticamente, sarà introdotta in tre fasi differenti per i veicoli che effettuano trasporti internazionali. I nuovi autocarri dovranno essere muniti di questo dispositivo nel 2023; i veicoli che hanno un tachigrafo analogico o digitale dovranno essere adattati entro la fine del 2024, quelli dotati della prima versione del tachigrafo intelligente nel 2025.

Per migliorare il monitoraggio della conformità a livello transfrontaliero, il testo modernizza anche le norme per la condivisione delle informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

Le norme contenute nelle proposte relative al distacco e all'accesso al mercato (compresa la norma sul ritorno degli autocarri) saranno applicabili 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti giuridici. Le norme contenute nella proposta relativa ai periodi di guida (compreso il ritorno dei conducenti) si applicheranno 20 giorni dopo la pubblicazione, a eccezione delle scadenze specifiche per i tachigrafi.

Le proposte sono parte integrante del primo pacchetto sulla mobilità, presentato dalla Commissione nel giugno 2017.

Il testo concordato sarà ora messo a punto dai giuristi-linguisti. Dovrà quindi essere adottato formalmente prima dal Consiglio e poi dal Parlamento (accordo rapido in seconda

lettura).”

Ci riserviamo di inviare i testi appena disponibili.

Circolari ASSONIME – disponibili i numeri 28, 29, 30 e 31/2019

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019

Ricordiamo che sono disponibili presso i nostri uffici le circolari Assonime numeri 28, 29, 30 e 31/2019.

Circolare 31/2019 – La tassazione della Digital Economy secondo le più recenti linee di intervento OCSE: l’Approccio Unificato e la Tax on base eroding payments

La circolare completa l’approfondimento dei temi di fiscalità internazionale di maggior interesse per le nostre associate già in parte esaminati nella nostra precedente circolare n. 19 del 2018.

In particolare, in questa sede si focalizza l’attenzione sul tema della tassazione della digital economy e si analizzano i lavori in sede OCSE a livello dell’Inclusive Framework on BEPS (c.d. IF) che, ad oggi, comprende ben 137 giurisdizioni e che, proprio nel corso del 2019, ha prodotto alcuni importanti documenti della cui evoluzione intendiamo dare conto con

questa circolare.

Circolare 30/2019- Il quadro europeo e nazionale sulla cybersecurity: dalla direttiva NIS al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Questa circolare propone una ricostruzione sintetica degli sviluppi normativi degli ultimi anni in tema di cybersecurity a livello europeo e a livello nazionale. In particolare, la circolare analizza le caratteristiche dell'attuale sistema di governance per la cybersecurity, i nuovi obblighi che la disciplina NIS pone in capo agli operatori di servizi essenziali e ai fornitori di servizi digitali e le disposizioni relative al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica introdotte dal decreto legge n. 105/2019. Infine, la circolare illustra il nuovo sistema europeo di certificazione della cibersecurity introdotto dal regolamento (UE) 2019/553, (c.d. Cybersecurity Act).

Circolare 29/2019 – IVA – La riforma degli scambi intracomunitari – Le “quattro soluzioni rapide” (Quick fixes)

La disciplina IVA europea degli scambi intracomunitari sarà interessata, dal prossimo 1° gennaio 2020, da alcune importanti modifiche – denominate “Quick fixes”, ovvero “soluzioni rapide” – finalizzate a risolvere quattro questioni specifiche che davano luogo ad interpretazioni difformi nei vari Stati membri.

In particolare, nella direttiva del Consiglio n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018 sono contenute alcune disposizioni riguardanti il regime di call-off stock, le operazioni a catena, e la valenza da attribuire al numero di identificazione IVA nelle cessioni intracomunitarie. Ulteriori nuove disposizioni in materia di scambi intracomunitari sono state previste dal regolamento di esecuzione n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018 in relazione alle modalità di prova delle cessioni intracomunitarie.

La direttiva n. 2018/1910 non è stata ancora formalmente recepita in Italia, mentre le disposizioni del regolamento n. 2018/1912 sono invece direttamente applicabili nell'ordinamento interno.

In questa circolare, dopo aver ricordato brevemente le fasi che hanno portato alla introduzione delle “quattro soluzioni rapide” per l’IVA, ci soffermiamo sulle caratteristiche essenziali di ognuna di esse, confrontandole con quella che è attualmente la disciplina vigente in ambito nazionale e segnalando le criticità che potrebbero a breve verificarsi.

Circolare 28/2019 – Il tetto del 70% per i corrispettivi relativi a servizi diversi dalla revisione prestati a Enti di interesse pubblico

Il Regolamento n. 537/2014 sulla revisione legale delle società rientranti nella categoria degli enti di interesse pubblico ha introdotto un tetto per i corrispettivi relativi ai servizi diversi dalla revisione.

A partire dal 1° gennaio 2020 (per le società con esercizio finanziario corrispondente a quello solare), le società che siano enti di interesse pubblico saranno tenute a monitorare gli incarichi diversi dalla revisione attribuiti al revisore legale al fine di rispettare il limite del tetto.

In considerazione dei problemi applicativi della disciplina, la circolare passa in rassegna le varie questioni, indicando le possibili soluzioni alla luce dei documenti emanati dalle autorità di riferimento.

Le aziende interessate, possono richiederne copia inviando una mail a m.villano@confindustria.sa.it

CHIUSURA UFFICI

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 20, 2019

Si comunica che in occasione delle prossime Festività natalizie gli uffici di Confindustria Salerno resteranno chiusi da martedì 24 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020.

Per comunicazioni urgenti è possibile contattare:

Angelica Agresta

Coordinatrice Organizzazione Interna cell.

3491624209 a.agresta@confindustria.sa.it

Monica De Carluccio

Coordinatrice Attività associative cell.
3491622836 m.decarluccio@confindustria.sa.it

Giuseppe Baselice

Responsabile Relazioni Industriali cell.
3351372618 g.baselice@confindustria.sa.it

Con l'occasione si formulano i migliori Auguri di un Sereno Natale.

AUTOTRASPORTO: calendario dei divieti di circolazione anno 2020 – Dettaglio gennaio

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019

Informiamo che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale relativo al calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per l'anno 2020 per i veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

Nell'attesa, anticipiamo che per il mese di gennaio la circolazione è vietata:

- 1° gennaio (mercoledì) dalle 9.00 alle 22.00;
- 5 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;
- 6 gennaio (lunedì) dalle 9.00 alle 22.00;
- 12 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;
- 19 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00;
- 26 gennaio (domenica) dalle 9.00 alle 22.00.

Presumibilmente nella giornata di lunedì 23 dicembre sarà reso noto sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

AUTOTRASPORTO – Riforma dell'autotrasporto: il Coreper conferma l'accordo provvisorio sul pacchetto mobilità. Consiglio dell'UE- Comunicato stampa 20 dicembre 2019

scritto da Marcella Villano | Dicembre 20, 2019

Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa del Consiglio UE relativo alla conferma dell'accordo provvisorio sul pacchetto mobilità.

“Oggi è stato compiuto un importante passo avanti per assicurare una riforma fondamentale del settore dei trasporti su strada dell’UE, con l’approvazione da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) di una serie di proposte – note come pacchetto sulla mobilità – concernenti le condizioni di lavoro dei conducenti, norme speciali sul distacco dei conducenti nei trasporti internazionali, l’accesso al mercato del trasporto di merci e una migliore applicazione delle norme. Le nuove norme sono volte a garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, e contribuiranno anche alla sicurezza stradale. Apporteranno inoltre la chiarezza di cui il settore ha particolarmente bisogno e porranno fine a un’applicazione non uniforme delle norme tra gli Stati membri. L’11 dicembre è stato raggiunto un accordo provvisorio tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo.

(Le norme che abbiamo approvato oggi sono chiare, eque e applicabili: miglioreranno le condizioni di lavoro e sociali per i conducenti in una professione che deve diventare più attraente. Nel contempo, stiamo creando condizioni commerciali più armonizzate e stabili per le imprese di trasporti, molte delle quali sono PMI. Procedure più agevoli e un’applicazione più uniforme semplificheranno la vita di conducenti, imprese e autorità nazionali. Timo Harakka, ministro dei trasporti e delle comunicazioni della Finlandia, presidente del Consiglio)

Le norme in materia di durata massima del lavoro e tempi minimi di riposo per i conducenti resteranno invariate. Tuttavia, sarà introdotto un certo grado di flessibilità nell’organizzazione degli orari di lavoro dei conducenti che effettuano servizi di trasporto di merci internazionale, per consentire loro di trascorrere più tempo a

casa. I conducenti avranno inoltre il diritto di tornare a casa ogni tre o quattro settimane, in funzione del loro orario di lavoro.

Le nuove norme **confermano che il periodo di riposo settimanale regolare (almeno 45 ore) deve essere trascorso fuori dal veicolo.** Se questo periodo di riposo è effettuato lontano da casa, l'alloggio deve essere pagato dal datore di lavoro.

Sebbene il periodo di riposo settimanale regolare non possa essere effettuato in un'area di parcheggio, l'UE promuoverà la costruzione e l'utilizzo di aree di parcheggio sicure e protette. La Commissione elaborerà norme e una procedura di certificazione per tali aree di parcheggio tramite il diritto derivato. Creerà inoltre un sito web per facilitare la ricerca di tali aree.

Per quanto riguarda le norme sulle operazioni di trasporto effettuate nell'ambito di un mercato nazionale al di fuori del paese del trasportatore ("cabotaggio"), il sistema attuale che consente un massimo di 3 operazioni in 7 giorni rimarrà invariato. Per impedire il cabotaggio sistematico, sarà introdotto un periodo di attesa di 4 giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese utilizzando lo stesso veicolo. Uno Stato membro può applicare queste stesse norme a tragitti stradali di trasporto combinato sul suo territorio.

Le **norme sul distacco dei conducenti** precisano il modo in cui i conducenti professionali che effettuano servizi di trasporto di merci o passeggeri beneficeranno del principio della parità

di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo. La regola generale sarà che, se un'operazione è organizzata in modo da mantenere intatto il collegamento tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento, il conducente sarà escluso dalle norme in materia di distacco. Questo implica che le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita un'ulteriore attività di carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco, oppure nessuna attività nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi di operazioni, incluso il cabotaggio, si applicherà il regime completo di distacco dal primo giorno dell'operazione. Norme analoghe si applicheranno al trasporto di passeggeri, con un'ulteriore sosta durante le operazioni bilaterali. Le norme in materia di distacco creeranno inoltre uno standard di controllo unificato, basato su uno strumento di comunicazione elaborato dalla Commissione, cui il trasportatore può inviare direttamente le dichiarazioni di distacco.

Per garantire **condizioni di parità tra gli operatori che utilizzano veicoli diversi**, le norme in materia di accesso al mercato europeo del trasporto di merci su strada, nonché quelle relative ai tempi di guida e di riposo, saranno estese fino a contemplare i furgoni utilizzati nel trasporto internazionale (veicoli commerciali leggeri di oltre 2,5 tonnellate), con un periodo di transizione di 21 mesi per la vigilanza del mercato e fino alla metà del 2026 per le norme relative ai tachigrafi e ai periodi di riposo.

Per contrastare il fenomeno delle **“società di comodo”**, la riforma rafforza **il collegamento tra il luogo di stabilimento del trasportatore e le sue attività**. Per garantire che questo

collegamento sia autentico, gli autocarri utilizzati nei trasporti internazionali dovranno tornare alla sede di attività dell'impresa almeno una volta ogni otto settimane. Questo periodo di otto settimane è concepito per consentire ai conducenti di tornare a casa, insieme al veicolo, alla fine del secondo ciclo di lavoro di quattro settimane.

Un elemento fondamentale per migliorare l'applicazione consiste nel disporre di un **modo affidabile per registrare il luogo e l'ora in cui l'autocarro ha attraversato la frontiera e localizzare le attività di carico e scarico**. La seconda versione del tachigrafo intelligente, che farà tutto questo automaticamente, sarà introdotta in tre fasi differenti per i veicoli che effettuano trasporti internazionali. I nuovi autocarri dovranno essere muniti di questo dispositivo nel 2023; i veicoli che hanno un tachigrafo analogico o digitale dovranno essere adattati entro la fine del 2024, quelli dotati della prima versione del tachigrafo intelligente nel 2025.

Per migliorare il monitoraggio della conformità a livello transfrontaliero, il testo modernizza anche le norme per la condivisione delle informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

Le norme contenute nelle proposte relative al distacco e all'accesso al mercato (compresa la norma sul ritorno degli autocarri) saranno applicabili 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti giuridici. Le norme contenute nella proposta relativa ai periodi di guida (compreso il ritorno dei conducenti) si applicheranno 20 giorni dopo la pubblicazione, a eccezione delle scadenze specifiche per i tachigrafi.

Le proposte sono parte integrante del primo pacchetto sulla mobilità, presentato dalla Commissione nel giugno 2017.

Il testo concordato sarà ora messo a punto dai giuristi-linguisti. Dovrà quindi essere adottato formalmente prima dal Consiglio e poi dal Parlamento (accordo rapido in seconda lettura).”

Ci riserviamo di inviare i testi appena disponibili.